

## ***Regolamento per la ripartizione dei ristorni***

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione dei ristorni ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

### **Art. 2 – Natura del ristorno**

Il ristorno è strettamente correlato allo scambio mutualistico e presuppone la sussistenza di un avanzo di gestione generato dall'attività svolta con i soci.

Ai fini di cui all'art. 3, si considera avanzo di gestione il risultato positivo della gestione, limitatamente alla quota imputabile allo scambio mutualistico, al netto dello stanziamento a riserva straordinaria indivisibile del 50% del predetto risultato positivo.

In considerazione della circostanza che ai sensi dell'art. 3 primo comma dello Statuto lo scopo mutualistico ha ad oggetto l'attuazione del diritto alla casa, i ristorni non possono essere disposti in favore di soci che non siano stati assegnatari di alloggio nell'anno di gestione che ha determinato l'avanzo di cui al comma precedente.

### **Art. 3 - Avanzo di gestione**

In presenza di avanzo della gestione mutualistica, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea che approva il bilancio di destinarne una parte ai ristorni, ma la facoltà non può essere esercitata qualora non risultino accantonate risorse sufficienti a far fronte alle previste necessità di manutenzione del patrimonio immobiliare della Cooperativa, al netto dei costi recuperabili a carico degli assegnatari.

### **Art. 4 - Individuazione dei beneficiari**

Con la proposta di destinazione di una parte dell'avanzo di gestione a ristorni, il Consiglio di Amministrazione individua i soci a favore dei quali disporli, che devono essere stati assegnatari di alloggio come indicato al terzo comma dell'art. 2, e determina l'ammontare del ristorno attribuito ai singoli soci con criterio perequativo in relazione al differente ammontare del canone e delle spese a mq a loro carico.

Ai fini della sussistenza del requisito di essere stato assegnatario di cui al comma precedente, si ha riguardo alla titolarità del contratto di assegnazione.

### **Art. 5 - Approvazione dei ristorni**

I ristorni sono approvati dall'assemblea con la delibera di approvazione del bilancio recante l'accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata ai sensi dell'art. 3.

### **Art. 6 - Modalità di corresponsione**

Il ristorno è corrisposto mediante corrispondente aumento del valore della quota del socio destinatario, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 14 dello Statuto, o mediante riduzione, fino a concorrenza, di quanto dovuto dal socio destinatario per canoni e spese, o mediante entrambe tali modalità secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 7 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore per effetto della sua approvazione da parte dell'assemblea della Cooperativa.